

XII.

TORNATA DELL' 8 FEBBRAIO 1905

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Comunicazione* — *Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Dotazione della Corona durante il regno di S. M. Vittorio Emanuele III » (N. 31)* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Sorteggio degli Uffici* — *Chiusura e risultato di votazione* — *Svolgimento delle proposte di legge: del senatore Pagano-Guarnaschelli per modificazione alla legge del 6 dicembre 1888, n. 5825; del senatore De Marinis sugli istituti della patria potestà e della tutela* — *Le due proposte sono prese in considerazione e rinviata agli Uffici, dopo dichiarazioni del sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia* — *Discussione del disegno di legge: « Acquisto delle opere d'arte di Domenico Morelli » (N. 13)* — *Parlano il senatore Monteverde ed il ministro dell'istruzione pubblica* — *La discussione è chiusa ed il disegno di legge rinviato allo scrutinio segreto* — *Il senatore Vischi svolge la sua proposta di emendamenti agli articoli 24, 36 e 49 del regolamento del Senato, ed il Senato ne approva la presa in considerazione* — *La proposta è rinviata agli Uffici.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti i ministri della marina, del tesoro, della guerra, dei lavori pubblici ed il sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e per i culti.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Ricevo da S. E. il ministro guardasigilli la seguente lettera:

« Roma, addì 8 febbraio 1905.

« Eccellenza,

« Essendo oggi impegnato alla Camera per la discussione del progetto di legge sull'ordinamento dei servizi amministrativi del mio Ministero, sono dolente di non poter intervenire alla seduta del Senato.

« Mi reco però a dovere di partecipare alla E. V. che ho delegato il sottosegretario di

Stato, onorevole Facta, a rappresentarmi, per quanto riguarda lo svolgimento delle proposte dei senatori Pagano, De Marinis e Vischi, portate nell'ordine del giorno.

« Con la più alta osservanza

« Devotissimo
« S. RONCHETTI ».

Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia di questa comunicazione.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Dotazione della Corona durante il Regno di S. M. Vittorio Emanuele III » (N. 31).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Dotazione della Corona durante il Regno di S. M. Vittorio Emanuele III ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

La dotazione della Corona per la durata del regno di Sua Maestà Vittorio Emanuele III è stabilita nella misura e nelle condizioni in vigore al termine della passata Legislatura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione e, trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, verrà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici; prego il senatore, segretario, Taverna di procedervi.

TAVERNA, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, che risultano così composti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Tommaso
Arrivabene
Aula
Avarna
Bacelli Giovanni
Bava-Beccaris
Bertini
Bodio
Bombrini
Bordonaro
Borgatta
Cadenazzi
Cagnola
Camerini
Caracciolo di Castagnola
Caracciolo di Sarno
Cardarelli
Carducci

Carutti
Ceresa
Chiesa
Cittadella Vicodarzere
Colonna Fabrizio
Colonna Prospero
Compagna Francesco
Curati
D'Antona
De Cesare
De Giovanni
Di Collobiano
Di Marzo
Di Scalea
Driquet
Ellero
Emo Capodilista
Farina
Figoli de Geneys
Fogazzaro
Garneri
Gattini
Gherardini
Golgi
Guarneri
Lanza
Lorenzini
Manfrin
Maragliano
Massabò
Miceli
Mirabello
Morin
Nigra
Patamia
Pisa
Ponzio Vaglia
Prinetti
Ricotti
Riolo
Roux
Saluzzo
Senise Tommaso
Severi
Tajani
Tasca-Lanza
Tittoni Tommaso
Visconti-Venosta

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta

Adamoli

Alfazio

Astengo

Atenolfi

Baccelli Augusto

Barsanti

Bassini

Blaserna

Borgnini

Borromeo

Camozzi-Vertova

Canevaro

Capellini

Carnazza Puglisi

Casana

Cerruti Cesare

Cerruti Valentino

Colocci

Corsini

De Renzi

Dini

Di Sambuy

Di San Marzano

Doria Ambrogio

Faina Eugenio

Ginistrelli

Giorgi

Giorgini

Greppi

Guerrieri-Gonzaga

Guiccioli

Inghilleri

Longo

Mariotti Filippo

Martelli

Massarani

Medici

Mezzacapo

Pagano

Parpaglia

Pasolini

Paternostro

Pedotti

Pessina

Polvere

Quarta

Resti-Ferrari

Riberi

Rignon

Rossi Gerolamo

Sani

Saracco

Scarabelli

Scialoja

Siacci

Taverna

Tittoni Vincenzo

Tommasi

Torrighiani

Tortarolo

Tranfo

Treves

Trincherà

Trotti

Vaccaj

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto

Albini

Arbib

Arrigossi

Badini

Baldissera

Barracco Giovanni

Bonasi

Borelli

Caetani

Calabria

Candiani

Caravaggio

Carnazza-Amari

Caruso

Chigi-Zondadari

Cognata

Colmayer

Comparetti

D'Adda

D'Ayala Valva

Del Giudice

De Marinis

De Siervo

De Sonnaz Giuseppe

Di Camporeale

Di Revel Genova

Doria Pamphili

Faldella

Fontana

Giuliani

Gravina
 Lancia di Brolo
 Lanzara
 Levi
 Luchini Odoardo
 Luciani
 Manfredi
 Mariotti Giovanni
 Mazzolani
 Mirri
 Morisani
 Morra
 Municchi
 Nannarone
 Oddone
 Orengo
 Pasolini-Zanelli
 Paternò
 Pelloux Luigi
 Pinelli
 Primerano
 Ridolfi
 Sacchetti
 Saletta
 San Martino
 Schininà di Sant'Elia
 Senise Carmine
 Serena
 Sormani-Moretti
 Speroni
 Vallotti
 Veronese
 Vidari
 Vigoni Giulio
 Zoppi

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Amato-Pojero
 Arcoleo
 Balenzano
 Bianchi
 Boncompagni-Ludovisi
 Bonvicini
 Buonamici
 Cannizzaro
 Carle
 Caselli
 Cavasola
 Cefaly
 Cibrario

Codronchi
 Compagna Pietro
 Cotti
 Cucchi
 D'Alì
 D'Ancona
 D'Arco
 De Castris
 Dei Bei
 Di Casalotto
 Di Prampero
 Doria d'Eboli
 Doria Giacomo
 Fabrizi
 Facheris
 Faina Zeffirino
 Fè D'Ostiani
 Finali
 Frescot
 Frigerio
 Frisari
 Frola
 Ginori
 Lucchini Giovanni
 Majelli
 Malvano
 Mantegazza
 Melodia
 Mezzanotte
 Moscuza
 Oliveri
 Papadopoli
 Peiroleri
 Pellegrini
 Piaggio
 Pierantoni
 Ponsiglioni
 Racagni
 Rossi Giuseppe
 Schiaparelli
 Schupfer
 Serafini
 Tassi
 Tolomei
 Torielli
 Vacchelli
 Vigoni Giuseppe
 Villari
 Vischi
 Visocchi
 Vitelleschi

UFFICIO V.

Armò
 Ascoli
 Balestra
 Barracco Roberto
 Beltrani-Scalia
 Besozzi
 Boncompagni-Ottoboni
 Boni
 Borghese
 Calenda
 Cambray-Digny
 Cantoni
 Cardona
 Carta Mameli
 Cavalli
 Coletti
 Colombo
 Consiglio
 Cordopatri
 Damiani
 De Angeli
 De Cristofaro
 De La Penne
 De Larderel
 Delfico
 Del Zio
 De Mari
 De Seta
 De Sonnaz Carlo Alberto
 Di Revel Ignazio
 Di San Giuseppe
 D'Oncieu de la Batie
 Durante
 Faraggiana
 Fava
 Fusco
 Gabba
 Guglielmi
 Lampertico
 Marazio
 Massarucci
 Monteverde
 Mosso
 Niccolini
 Odescalchi
 Palumbo
 Parona
 Pelloux Leone
 Ponti

Ponza di San Martino
 Pucci
 Rattazzi
 Rossi Angelo
 Rossi Luigi
 Ruffo Bagnara
 Saladini
 Sanseverino
 Santamaria-Nicolini
 Siccardi
 Sonnino
 Spinola
 Strozzi
 Todaro
 Tournon
 Trigona di Sant'Elia

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Dotazione della Corona durante il regno di S. M. Vittorio Emanuele III»:

Senatori votanti	99
Favorevoli	94
Contrari	5

Il Senato approva.

Svolgimento delle proposte di legge:

Del senatore Pagano-Guarnaschelli per modificazione alla legge del 6 dicembre 1888, n. 5825;

Del senatore De Marinis sugli istituti della patria potestà e della tutela.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge, d'iniziativa del senatore Pagano-Guarnaschelli, per modificazioni alla legge 6 dicembre 1888, n. 5825.

Ha facoltà di parlare il senatore Pagano-Guarnaschelli per svolgere la sua proposta.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Signori senatori. Questo progetto di legge ha un fine modesto. Esso ha lo scopo di assicurare in modo più opportuno

il funzionamento delle Sezioni unite civili della Cassazione di Roma, e di rimuovere qualche difficoltà, che attualmente rende meno agevole in parte e meno fruttuoso il servizio penale, per le materie devolute alla cognizione della seconda Sezione penale.

La Cassazione di Roma, come è noto, ha un doppio ed altissimo compito nel funzionare a Sezioni unite civili, poichè da un canto in base alla legge del marzo 1877, è chiamata a decidere le controversie relative alla competenza giudiziaria od amministrativa, e dall'altro, per la legge del dicembre 1888, che accentrò nella Cassazione di Roma la esclusiva competenza in materia penale, colla soppressione delle Sezioni penali delle Cassazioni regionali, la Corte suprema di Roma fu chiamata a giudicare a Sezioni unite anche nel caso di dissidio surto sopra un punto di diritto tra i magistrati di merito e la Cassazione che pronunziò l'annullamento, sia essa una Corte regionale o la stessa Sezione semplice civile della Corte suprema di Roma.

Ora, qual'è il modo come la Cassazione di Roma nelle Sezioni unite civili deve comporsi? Quale il suo organismo?

Giusta la legge del 1888, i consiglieri della II Sezione penale debbono unirsi ai consiglieri della Sezione civile, nel numero totale di quindici decidenti.

Ma quale il motivo di tale disposizione?

Perchè la detta attribuzione fu data ai consiglieri della seconda e non a quelli della prima Sezione penale?

Vanamente cercai di trovare il motivo nella relazione Zanardelli, che presentò il disegno di legge in Senato.

Vanamente compulsai le discussioni, che ebbero luogo nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, come ho rilevato nella mia relazione, per chiarire il pensiero determinante della detta limitazione.

Soltanto fu intuito il perchè nella relazione dell'Ufficio centrale del Senato, e parve più probabile, che fossero stati preferiti i consiglieri della seconda Sezione penale per una certa affinità di materia, e cioè, perchè alla seconda Sezione penale fu attribuita la competenza per giudicare delle contravvenzioni previste da leggi speciali, ed aventi una affinità colle questioni di competenza devolute alle Se-

zioni unite civili, come magistrato supremo dei conflitti.

Ma l'Ufficio centrale, ciò rilevato, non credette di farne oggetto di disamina particolare, ed accettò la proposta che divenne poi legge.

E qui è necessario rilevare, come le due sezioni penali abbiano una distinta competenza, per materie diverse, designate dalla legge stessa del 1888; provvedimento questo razionale, che ha il suo riscontro e conferma, sia nei precedenti legislativi della stessa Italia, sia nelle leggi di altre nazioni; provvedimento, che serve a' fini della giurisprudenza coerente e toglie saviamente ogni e pur lontano sospetto di arbitrio nella ripartizione dei lavori.

La prima Sezione, in fatti, conosce dei ricorsi relativi, come una volta dicevasi, all'alto criminale, e cioè a cause decise da sezioni di accusa o da Corti di Assise, non che dei conflitti di giurisdizione, o facendo uso di una funzione pressochè statutaria, rimette la causa da un magistrato all'altro, togliendo il giudice naturale, per alti motivi di pubblico interesse o di legittima suspicione.

La seconda Sezione penale conosce di tutte le altre cause senza distinzione.

Forse fu fatta la previsione, che le materie dell'una Sezione e dell'altra sarebbero state pressochè eguali, ma le previsioni fallirono e ben presto se ne videro i segni.

Quale il motivo?

Le cause della sperequazione, che fu in breve tempo posta in rilievo, certamente furono parecchie, ma non è qui veramente il momento di rintracciarle e di esporle.

Nella relazione che precede la mia proposta, furono in certo modo accennate; principale sicuramente quella della sospesa esecuzione della condanna, che in sede penale, diversamente dal civile, è necessaria nel caso di ricorso, e non ultima anche l'altra della impossibilità che nel caso di annullamento e di nuovo giudizio sia la pena aumentata.

Ma ripeto, senza approfondire le cause, obbietto questo di altro studio e di altre proposte, il fenomeno apparve subito, e la sperequazione del lavoro fra le due Sezioni si mostrò in meno di quattro anni così stridente, che se ne impensierì il Guardasigilli del tempo, il compianto Bonacci, che nel 1893, in base alle statistiche presentò un disegno di legge per porvi riparo.

Due furono le sue proposte.

La prima nel senso di togliere alla seconda Sezione penale la competenza attribuitale dalla legge del 1888, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, e di affidarne invece la cognizione alla prima Sezione, provvedimento questo che non avrebbe turbato la distinzione obbiettiva e per materie stabilita tra le due Sezioni.

E questa prima proposta ebbe il plauso dei due rami del Parlamento e divenne legge nel 1893, dandosi al potere esecutivo la potestà di attuarla al momento opportuno; e così avvenne, che per decreto reale provocato dal nostro valoroso collega Bonasi, che teneva i sigilli della Corona nel 1899, fu la detta facoltà attuata a cominciare dal 1° gennaio 1900.

La seconda proposta invece non ebbe fortuna.

Essa era presso a poco identica alla mia presente proposta, nel senso di togliere il vincolo di far intervenire i soli consiglieri della seconda Sezione penale alle Sezioni unite, e di permettere che potessero chiamarsi anche quelli della prima, in base, sia pure, ad un turno prestabilito.

Ma questa seconda proposta, benchè accolta dalla Camera elettiva non attecchì nel 1893, per taluni motivi, o meglio scrupoli troppo sottili dell'Ufficio centrale del Senato. Il quale credette non necessario il mutamento, sia perchè possibili forse altri ripieghi, sia per non turbare la sperata uniformità della giurisprudenza, sia per rimuovere qualsiasi sospetto per la chiamata possibile di taluni consiglieri a preferenza di altri.

Scrupoli vani ed infondati, come ho dimostrato nella mia relazione, con rilievi chiarissimi, e che non occorre ripetere, ma che pur valsero per non fare attecchire nel 1893 la seconda proposta del compianto Bonacci, anche con la di lui acquiescenza. Il che ben si spiega, perchè parve allora promettente il solo provvedimento del passaggio di competenza delle contravvenzioni speciali da una Sezione all'altra.

Ma ben presto le speranze anche per questa parte fallirono. Quasi a farlo a posta, malgrado il decretato passaggio, che avrebbe dovuto far diminuire il lavoro della seconda sezione, la marea montante dei ricorsi ebbe nuovo incremento.

Ciò è noto, e ne sa qualche cosa per personale esperienza anche il nostro presidente del Senato, poichè di quel tempo la Cassazione di Roma aveva l'onore di annoverarlo tra i suoi presidenti più illustri. Altro che i cinque o sei-mila ricorsi dei quali s'impensierì nel 1893 il Guardasigilli. Ora siam giunti agli undici o dodicimila ricorsi e nell'ultimo anno di grazia furono ancora più paurose le cifre.

Avvisare a' rimedi è dunque necessario, è un bisogno evidente.

Ma quali i detti rimedi?

I rimedi veramente eroici e radicali certamente vi sono e sono urgenti.

L'attuale condizione della Cassazione di Roma, (apro una parentesi) in rapporto alle altre quattro Cassazioni che hanno soltanto la nomèa e la parvenza di autonome, ma tali non sono, è assai difficile ed è anche poco lieta la condizione dei litiganti. Spesso questi per trovare il proprio giudice tra le Corti supreme, devono fornire un lungo e per ciò stesso dispendioso cammino.

Adita la Cassazione regionale, surto un dubbio se sia competente, dee venirsi a Roma, ed ecco una prima sentenza. Una seconda sentenza la rende Roma a Sezioni unite in Camera di Consiglio per designare la Corte competente, e poi è questa, o Roma, cioè o la sede territoriale, che alla perfine decide.

Chiudo la parentesi, che è servita a porre in rilievo uno dei tanti punti che meritano un esame speciale.

Ma senza uscire dal tema particolare della proposta, altri rimedi eroici non mancano, per semplificare l'Istituto della Cassazione nelle sue varie manifestazioni, e per la stessa materia speciale dei ricorsi penali, studiando il modo, per far sì, che senza togliere le garanzie veramente necessarie pei cittadini, non si mantenga oltre un sistema a rovescio, che toglie le garanzie non meno necessarie per l'interesse pubblico e pei fini sociali che la giustizia penale è chiamata a raggiungere.

Ma queste ed altrettali riforme non potevano formare obbietto di una proposta d'iniziativa di un Senatore, il quale per quanto abbia spesa l'intera sua vita come magistrato nello studio e nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti ed abbia al riguardo una qualunque esperienza acquisita, non può nè dee permettersi di addi-

tare la via per la soluzione di un sì grave problema.

Il problema non può invero sfuggire, nè sarà certamente sfuggito al Guardasigilli attuale, che, con tanto buon volere ed ardore, si occupa dell'ordinamento giudiziario, anche con particolari ritocchi.

Egli, ammesso il sistema della Cassazione, a parer mio, renderà un vero servizio alla giustizia ed al paese, se vorrà prendere in disamina in particolar modo il tema importante dell'assetto del supremo istituto per regolarne l'organismo e gli attributi e semplificarne i congegni, senz'uopo di una *instauratio ab imis*.

Ad un senatore non potevano spettare come propria iniziativa che i rimedi più semplici.

Ora di questi, taluni che erano di ordine interno, applicando le leggi senza mutarle, è dover mio dire al Senato, che la potestà del presidente col proporli ed il Governo del Re con accettar le proposte, li ha già attuati, vale a dire, numero di udienze e reparto equo del personale, tra le varie Sezioni, in guisa che la seconda Sezione penale, possa meglio compiere i suoi doveri, e dare maggior copia di lavoro, per raggiungere, se mai possibile, il desiderato pareggio.

Ma un altro rimedio sfuggiva alla competenza del presidente, ed è il vincolo nascente dalla legge del 1888, l'obbligo, cioè, di chiamare alle Sezioni unite civili i consiglieri della seconda Sezione penale soltanto.

L'obbligo di legge non può essere tolto che da altra legge. Ed è ciò che io propongo.

Fu sempre grave il compito della Cassazione di Roma, ma da qualche tempo è divenuto ancora più grave, in specie per la materia dei conflitti. A dirimere i quali, come avviene in questo momento, oltre le udienze civili ordinarie quotidiane, una sola udienza per settimana per le Sezioni unite non basta, e ne occorrono due; ora, ciò importa, dovendo dare esecuzione alla legge attuale, distrarre per le dette udienze parecchi consiglieri di quella seconda Sezione penale, che ha tanto lavoro. Niente di più semplice adunque e di più ragionevole, che, senza pur toccare il fondamento della legge, che reputò necessario il concorso di magistrati penali per il funzionamento delle Sezioni unite civili, possano, secondo il bisogno, essere designati anche gli addetti alla prima Sezione penale.

Non si comprende, come della bontà di una così ragionevole e semplice disposizione abbia voluto una volta dubitarsi.

In conclusione, il criterio che ispira questa proposta è pertanto evidente e a parer mio non occorrono ulteriori considerazioni.

A me pare, che sotto le parvenze di una legge di assai modesta portata, secondo il mio ordine di idee per il retto funzionamento della Corte di cassazione di Roma, essa abbia invece molta importanza; e quindi prego i colleghi senatori perchè vogliano aderire alla proposta che ho avuto l'onore di presentare.

PRESIDENTE. La procedura stabilita dall'art. 83 del regolamento del Senato è la seguente:

« Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza il Senato delibera, senza discussione, se la proposta debba essere presa in considerazione o no oppure rimandata a tempo indeterminato. Non potrà parlare che un solo oratore contro la presa in considerazione. In questo caso il proponente ha diritto di replicare ».

FACTA, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. In rappresentanza dell'onor. Guardasigilli, a nome del Governo e con l'omaggio che devo a questa alta Assemblea, ho l'onore di dichiarare che, fatte le debite riserve, il Governo consente alla presa in considerazione della proposta del senatore Pagano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la presa in considerazione della proposta di legge svolta dal senatore Pagano.

Chi intende consentirla voglia alzarsi.

La proposta è presa in considerazione.

Ora il Senato, a termini dell'art. 84 del regolamento, deve deliberare se il disegno di legge del senatore Pagano debba essere rimandato all'esame degli Uffici ovvero di una Commissione speciale.

Chi approva che questo progetto sia inviato agli Uffici, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora l'ordine del giorno reca lo svolgimento di un altro disegno di legge presentato dal senatore De Marinis: « Sugli istituti della patria potestà e della tutela ».

Il senatore De Marinis ha facoltà di parlare.

DE MARINIS. Corre il 50° anno della mia carriera giudiziaria. Di questi anni alquanti passai tra i giudicanti, il resto del tempo tutto io lo passai nel pubblico ministero. Con questa qualità ebbi di continuo occasione di occuparmi della questione dei minorenni, la quale è di una importanza grandissima, a mio credere, perciocchè si riferisce all'avvenire della società.

Io credo che nel Codice civile siano da notare due insufficienze o lacune. Una di queste insufficienze si riferisce al modo di ricercare il minorenne. Dico questo, perchè è difficilissimo il sapere se e quanti minorenni vi siano nel Regno in ogni anno.

Di queste cose si occupano i discorsi inaugurali di tutti gli anni presso le autorità giudiziarie, e la Commissione di statistica ha fatto sforzi inauditi per trovare modo come effettivamente l'articolo 250, che è l'unico del Codice civile che si riferisce alla materia, potesse essere meglio applicato. Cosa dice l'articolo 250? Dice « quando è denunziata allo Stato civile la morte di persona, che ha lasciato figliuoli minorenni, se ne informerà prontamente il pretore ». Si capisce che il pretore è colui che deve provvedere alla costituzione del consiglio di famiglia ed alla nomina del tutore. Ora che cosa avviene? Avviene che le denunce di questo genere non bastano, e non sono fatte continuamente e regolarmente. Non bastano, perchè di fatto la persona che va a dichiarare la morte di un individuo può non sapere se egli abbia lasciato figli minorenni. Il certo è che l'articolo 387 dello stesso Codice civile, che parla dell'atto di morte, e del modo come questo deve essere compilato e redatto, non parla dell'obbligo che abbia la persona dichiarante di denunziare che la persona defunta abbia lasciato dei figli minorenni, e ripeto che non poteva prescrivere nulla a questo proposito il legislatore, perchè benissimo si può sapere la morte di un individuo, e non sapere se egli abbia lasciato o no dei figliuoli minorenni. Cosicchè si potrebbe quasi concludere che il Codice civile allorchè ha dato all'ufficiale dello stato civile, l'obbligo di porgere prontamente queste informazioni al pretore, non abbia osservato che l'ufficio di stato civile è confidato ai sindaci, ed il modo con cui si adempie questo servizio pubblico non conduce allo scopo, giacchè sap-

piano tutti come si redigono gli atti di nascita e di morte. Sono i segretari comunali, sono i componenti del basso personale della segreteria comunale, che raccolgono questi atti, salvo al sindaco di apporre la firma quando ne avrà tempo.

C'è per i paesi piccoli la notorietà del fatto, ma nei grandi centri questo non si può dire. Però io osservo che il sindaco, ufficiale dello stato civile, potrebbe venire a sapere se la persona di cui si è dichiarata la morte abbia lasciato figliuoli minorenni, controllando i registri dello stato civile che egli conserva. Ma questo lavoro richiede intelligenza e pazienza, richiede tempo e responsabilità, e questo non si può fare quando non è il sindaco che piglia conto del modo come deve essere compilato l'atto dello stato civile, ma è una persona di secondaria importanza.

Ed allora, prima di tutto, come bisogna contenersi per riempire questa lacuna o per sopprimere a questa insufficienza?

Io credo che sia necessario un lavoro intelligente e coscienzioso per confrontare i registri medesimi, e per desumere che quel tale che fece il matrimonio tale, colla tale altra, ebbe figliuoli, di cui gli atti di nascita dimostrino la loro minorità.

Questo lavoro di intelligenza non può essere fatto, io credo, che da un magistrato, che potrebbe essere, per esempio, il pretore medesimo, a cui la legge delega l'incarico di costituire e formare il consiglio di famiglia, e di nominare il tutore ai minorenni.

Principale scopo dunque del disegno di legge proposto è questo: che cioè l'ufficiale dello stato civile non debba denunciare se una persona defunta abbia lasciato figliuoli minorenni; ma esso deve denunziare al pretore tutti gli atti dello stato civile medesimo. Questo pretore ne formerà registri, e specialmente formerà registri di famiglia, ed egli così potrà con la consultazione dei registri medesimi accorgersi che in un dato momento sia da provvedere alla costituzione del consiglio di famiglia di un dato minorenne, e nominargli il tutore.

Seconda insufficienza: il Codice civile quando ha parlato della tutela, ha detto che bisognava provvedere all'amministrazione del patrimonio del minorenne, ed alla educazione di esso, e intanto questo stesso Codice detta le norme, e

scrive molte e molte disposizioni per provvedere al modo di amministrare il patrimonio, al modo di determinare una data spesa per l'educazione del minorenni.

Ma, quando il minorenni non ha un patrimonio, il Codice civile non dà nessuna disposizione; dunque dobbiamo ammettere che mentre il legislatore ha voluto che anche il minorenni povero fosse educato, ha mancato poi di provvedere ai mezzi.

E questo costituisce il secondo oggetto della mia proposta.

Nel fatto avviene ordinariamente questo: il pretore sa dell'esistenza del minorenni. Il pretore costituisce il consiglio di famiglia, si adopera per la nomina del tutore, e finalmente col tutore investiga se il minorenni abbia un patrimonio. Se sì, provvede per la esecuzione ed applicazione di tutte le disposizioni le più minute, che il Codice detta per l'amministrazione del patrimonio e per l'educazione del minorenni. Quando invece il minorenni non ha patrimonio, che cosa fa il pretore? Si ingegna, cerca alla meglio di trovare una persona che voglia fare il tutore, ma la risposta costante è sempre negativa, perchè in mancanza di un patrimonio il tutore non vuole essere obbligato di sua tasca a far le spese dell'alimento e dell'educazione del minorenni.

Allora sorge la domanda: bisogna che la Società assuma l'impegno di mettere a peso suo la spesa che occorre per l'alimento e la educazione del minorenni, o bisogna abbandonare il minorenni a se stesso? Ecco la questione. Finora si è preferito l'abbandono, quando non si è trovata anima pietosa, che abbia voluto accogliere presso la sua famiglia il minorenni povero; e dietro l'abbandono, che è il caso ordinario, che cosa si verifica? Si verifica questo, che tutti i minorenni abbandonati a se stessi, ineducati come sono, scelgono la via più breve per provvedere alla propria esistenza, che è la via della malvagità e del delitto.

Io non devo dirvi quello che avviene nella società, io non devo dirvi come questi minorenni vadano fino alla degradazione, come questi minorenni per raggiungere lo scopo del sostentamento, e poi per riempire il vuoto delle passioni che sorgono coll'età, battano la via della mala vita, della camorra, della mafia, della teppa, della prepotenza in genere.

E, quando queste masse di minorenni arrivano a coalizzarsi tra loro, si schierano contro la società, perchè la società li ha abbandonati. Io credo che la società debba confessare che è suo dovere quello di alimentare ed educare i minorenni perchè essi saranno il popolo del domani.

Voi non avete certamente bisogno che io ricorra in questo momento ad esempi. Chi di voi non ha veduto fanciulli abbandonati a se stessi, laceri, mezzo vestiti, o nudi affatto, dormire sotto l'arco di un tempio, girare per le piazze, e per le strade, e guardare stupefatti l'agiatazza, l'operosità e il lusso, e la indifferenza di tutti? E così si spiega poi specialmente l'aumento continuo dei reati, dei quali parlano tutti i discorsi inaugurali delle Corti e dei Tribunali; così si spiega per conseguenza come la società, se non voglia nemmeno confessare che essa ha questo dovere verso i minorenni, è interessata poi per la tutela della sua conservazione perchè questo stato di cose finisca.

D'altra parte, chi sono questi poveri minorenni, che poi comporranno il popolo avvenire?

Sono i figliuoli dei nullatenenti, dei non abbienti. E chi sono i non abbienti dell'attuale società? Sono gli antichi schiavi dei romani, sono gli attaccati alla gleba, sono i vassalli del feudalismo, i quali si tenevano contenti, forse nella loro ignoranza, di essere o schiavi, o servi, o vassalli, pur, con le loro famiglie, di satollarsi, di alimentarsi, e di vivere tranquilli.

Oggi giorno, da che la dichiarazione dell'uomo fu proclamata su la terra, tutti questi nullatenenti sono abbandonati a loro medesimi. Furono dichiarati uguali in faccia alla legge, ma l'eguaglianza non fu conseguita, perciocchè essi rimasero carichi di diritti, ma sprovvisti dei mezzi che servivano al loro giornaliero sostentamento.

Ritengo perciò che, anche sotto l'aspetto dell'interesse, la società deve affrettarsi a provvedere; giacchè quando poi si è diventati malvagi, non si sa a quali eccessi si può trascorrere. Ebbene, che cosa si obietta a questa proposizione che forma il secondo oggetto del disegno in proposito?

Si comincia per accennare alla beneficenza,

la quale, in larga scala e con larga mano, provvede pe' nullatenenti.

Ed io comincio per osservare che tanto la beneficenza non basta, che lo stato presente della società è quello che, se non ho descritto, ho indicato. Ma, supposto che fosse un diritto dei minorenni quello di essere educati a spese della società, non è una umiliazione dare per elemosina quello che fosse dovuto per diritto? Credo di sì; credo che non può essere messo in dubbio.

Ma, indipendentemente da ciò, io credo che la educazione non debba essere prestata in stabilimenti pubblici, in orfanotrofi o altre case di correzione o di educazione, perciocchè la educazione alla quale bisogna mirare è quella che avviene in mezzo alla libertà delle proprie azioni: è l'esempio, è la spinta virtuosa, spontanea dell'animo, che devono formare l'onestà del cittadino.

Indipendentemente da ciò, questi luoghi di educazione, mantenuti dalla beneficenza, oltre che sono fomite di scambievole corruzione, potrebbero raccogliere tutti i minorenni?

Nell'orfanotrofio ne raccoglierete 10, 100, 1000, 2000, e gli altri? Invece l'educazione da distribuire è quella che si fa in rapporto a tutti.

A questo proposito, io penso che, se ci fossero davvero nel nostro paese orfanotrofi o case di educazione per fanciulli, avremmo dovuto veder migliorata la società; ma l'ambiente invece seguita ad essere ambiente avvelenato, e l'abbassamento della moralità continua.

Altra obiezione, ed è la più grave, è quella dei mezzi.

Si dirà: i mezzi che avete indicato saranno forse opportuni e corretti; ma questi mezzi la società non li ha. E, fatto un calcolo approssimativo, non è possibile consentire che questa enorme spesa sia messa a carico dello Stato.

Io osservo che se la proposta è giusta i mezzi bisogna trovarli, perchè non vi è civiltà senza la giustizia, e questa consiste nel trattare egualmente tutti i componenti di una stessa società.

Ora non si può negare che questi disgraziati facciano parte della società, ad onta che, nel fatto, avvenga che, registrato l'atto di nascita, si dimentica la esistenza novella che è entrata a far parte della stessa famiglia e non si ri-

corda il nome segnato al registro dei nati, se non quando bisogna soddisfare l'obbligo della leva o il bisogno del censimento.

Non si può d'altra parte negare, che anche costoro, a favore dei quali nessuna mano soccorrevole viene sporta, pagano le tasse, se non dirette, indirette. Anche il soldo che spende questo nullatenente, e questo minorenne povero, rappresenta per una parte la tassa indiretta.

Io, però, credo che nell'interesse proprio, la società deve riflettere che questa classe di uomini corrotti, questa classe di minorenni, che domani diventeranno maggiori di età, ma tristi cittadini, bene o male vive, o vive a spese della società: non sarà la società, che ha legiferato, ma è la società composta di cittadini, i quali soffrono per le ribalderie commesse a loro danno.

Del resto, io ho indicato nel mio disegno di legge, un cespite, del quale si potrebbe fare pro, a proposito di queste spese. E quale? Tutti i luoghi pii che non siano ospedalieri, e che non costituiscano assistenza per la vecchiaia, potrebbero essere adibiti allo scopo, insieme alle rendite delle varie Congregazioni di carità, le quali dovrebbero ammettere che non si può fare una carità più grande di quella che ripara allo sconcio che nella stessa famiglia vi sia chi esercita i diritti, e chi, o muore di stenti, o deve vivere di elemosina. E se questa sia ingiustizia, lo direte voi.

Io così ho esposto il concetto della legge. Tutto quello che poi si riferisce al modo di attuare il congegno di essa, risulta dalla lettura dei 19 articoli che ho redatto.

Devo però fare una dichiarazione al Senato, ed è questa, che in quanto alla presa in considerazione, in quanto alla possibilità che questa legge possa andare in atto io son pronto a far tutte le modifiche, tutte le aggiunte, ed a togliere tutto ciò che si credesse dagli Uffici e dal Senato, purchè non venga modificata quella parte del disegno che io ritengo sostanziale. Non tengo alla mia opinione, ma raccomando al Senato che il concetto della legge non vada sperduto, non vada messo da un canto, imperciocchè esso rappresenta una giustizia ritardata; dico ritardata, perchè io suppongo che lo stato della società non sarebbe quello che oggi è, se al momento in cui si distribuirono a

tutti i nullatenenti i diritti di cittadini, anzi dirò di uomini, si fosse pensato alla maniera come avviarli a procacciarsi con onestà il sostentamento della vita.

Dopo queste dichiarazioni, io credo di non dover più a lungo infastidire il Senato e mi dichiaro pronto a replicare e rispondere a chiunque volesse farmi grazia di un'osservazione o di un'obiezione.

FACTA, *sotto segretario di Stato alla grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *sotto-segretario di Stato alla grazia e giustizia*. In nome del Governo io dichiaro, con le debite riserve, che consento nella presa in considerazione della proposta svolta dal senatore De Marinis.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti la presa in considerazione della proposta di legge testè svolta dal senatore De Marinis.

Chi approva la presa in considerazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge, non facendosi proposte in contrario, sarà trasmesso agli Uffici.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prego il Senato di voler consentire una lieve inversione all'ordine del giorno; dovendo il ministro della pubblica istruzione recarsi altrove, propongo che, prima di udire lo svolgimento delle proposte del senatore Vischi, si discuta il disegno di legge: « Acquisto delle opere d'arte di Domenico Morelli » composto di un solo articolo e che, credo, non darà luogo a lunga discussione.

Se non si fanno opposizioni s'intenderà così stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Acquisto delle opere d'arte di Domenico Morelli » (N. 13).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 100,000 per l'acquisto alla Galleria nazionale d'arte mo-

derna in Roma, giusta la convenzione stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione e gli eredi Morelli, delle opere d'arte lasciate da Domenico Morelli.

La somma predetta sarà pagata in quattro annualità di lire 25 mila cadauna, da prelevarsi dal capitolo del bilancio passivo per la pubblica istruzione relativo alla Galleria nazionale d'arte moderna in Roma e da quello delle spese da sostenersi con la tassa d'ingresso alla Galleria predetta, a cominciare dall'esercizio 1903-904.

PRESIDENTE. La discussione è aperta.

MONTEVERDE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MONTEVERDE. Alle belle e sentite parole che ho letto nella relazione del disegno di legge per l'acquisto delle opere di Domenico Morelli, io mi associo completamente e con grandissimo piacere.

Tutti sappiamo che Domenico Morelli tenne il campo nell'arte della pittura per circa mezzo secolo, ed è giusto che il Governo acquisti le opere, che ha lasciato l'insigne artista, per la Galleria d'arte moderna.

Se i colleghi me lo permettono, vorrei fare una proposta, quella cioè di collocare le opere del Morelli in una sala speciale, come si è fatto per le opere di Filippo Palizzi.

E poichè ho la parola, pregherei il Senato di concedermi ancora un momento per pregare caldamente il ministro dell'istruzione pubblica, di voler trovar modo che il famoso gruppo di Ercole e Lica, esistente sotto un arco del palazzo Corsini, venga collocato più degnamente, per decoro dell'arte e del nome italiano. Anche gli stranieri che vengono a visitare quella galleria rimangono stupefatti nel vedere opera così insigne lasciata quasi abbandonata indecorosamente sotto un arco. Il Governo con una tenuissima spesa potrebbe far costruire una edicola, simile a quella che era già nel palazzo Torlonia, con la luce piovente dall'alto. Tale edicola potrebbe essere costruita nel giardino del palazzo Corsini, poichè sappiamo che gli eredi dei Torlonia si opporrebbero che quel gruppo fosse disgiunto dalle altre opere d'arte esistenti nella galleria Corsini. Così l'insigne opera del grande Antonio Canova sarebbe collocata come merita.

A Monaco di Baviera, sappiamo che esistono

le opere di Thorwaldsen che fanno *pendant* a quelle del nostro Canova, sicchè, in quel Museo, le opere dei due sommi statuari sono degnamente disposte

Io vorrei che per decoro d'Italia e per amore dell'arte il ministro della pubblica istruzione prendesse impegno di dare miglior collocazione all'opera insigne da me ricordata (*Bene*).

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. La parola di consenso e di lode che è venuta a questo disegno di legge, il quale rende omaggio all'artista che, già venerato come maestro, vivente, appare ora di tanto più grande quanto più il giorno della sua dipartita da noi si allontana, questa parola è stata oggi pronunziata da chi di Domenico Morelli emulo nella gloria dell'arte, è maestro anche lui. Di questa alta manifestazione io temerei di scemare l'autorità, se alcuna parola aggiungessi. (*Benissimo*).

Sono poi grato all'onor. senatore Monteverde della raccomandazione da lui fatta relativamente al gruppo insigne del Canova. Egli ha accennato a quelle difficoltà che finora hanno impedito una degna sistemazione, ed io, non solo accetto la sua raccomandazione, ma, ripeto, manifesto la mia gratitudine per avere egli accennato ad un modo il quale non sia un ripiego, ma sia tuttavia un buon espediente che consenta di conciliare le varie esigenze di cui, a proposito di questo delicato argomento, bisogna tener conto. Accetto la raccomandazione; spero di tradurla in atto quanto più presto sarà possibile.

MONTEVERDE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Monteverde.

MONTEVERDE. Ringrazio il ministro della pubblica istruzione per le gentili parole a me dirette e per la promessa fatta di interessarsi della sorte del gruppo di Ercole e Lica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di una legge di un solo articolo sarà votata a scrutinio segreto in principio della seduta di domani.

Svolgimento di una proposta del senatore Vischi per emendamento agli articoli 24, 36 e 49 del regolamento giudiziario del Senato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Svolgimento di una proposta del senatore Vischi per emendamento agli articoli 24, 36 e 49 del regolamento giudiziario del Senato ». L'onorevole senatore Vischi ha facoltà di parlare.

VISCHI. Il nostro regolamento giudiziario, onorevoli colleghi, contiene, come sapete, l'istituto della citazione diretta. Esso, che per l'art. 24 sembra facoltativo, è per l'art. 49 obbligatorio nelle cause contravvenzionali; e nella pratica si è palesato assai capace di pericoli. Abbiamo avuto un caso alquanto recente, in cui per rispetto alla citata disposizione del regolamento giudiziario un nostro egregio collega venne per una contravvenzione deferito all'Alta Corte di giustizia con citazione diretta, senza essere anticipatamente interrogato. Il nostro collega dovè, per molto tempo e dinanzi alla pubblica opinione di Italia, e forse di altrove, rimanere indicato quale violatore della legge, non sempre precisata bene nella entità, mentre se prima di essere tradotto dinanzi all'Alta Corte fosse stato interrogato, egli avrebbe chiarito la sua innocenza, come fece dopo, e sarebbe andato via assoluto per inesistenza di reato. Sarebbe stata così risparmiata a lui l'ansia, al pubblico lo spettacolo e a noi il dispiacere di avere con poca prudenza fatto uso della nostra alta prerogativa.

Ho detto nelle poche parole di relazione che precedono le mie proposte, che per me il principio di eguaglianza consiste nel trattare disugualmente le persone uguali; ed ora osservo che potete discutere dell'opportunità di mantenere questo giudizio speciale, che per giunta taluni chiamano privilegiato, dell'Alta Corte di giustizia, e potete desiderare di non mantenerlo per qualsiasi reato si commetta da un senatore, ma fin quando non provvederete in contrario (e non so se la parola dello Statuto del Regno lo permetterà) dovete pur tutelare con grande scrupolo la possibile innocenza del vostro collega. È santo il desiderio di rendere sollecita l'amministrazione della giustizia, anche nello interesse del medesimo imputato; ma la giustizia medesima sarà più sicura nella sua speciale procedura se verrà ritardata di qualche giorno per raccogliere almeno con l'interrogatorio del

senatore qualche prova di responsabilità. Così non andrà a giudizio solamente colui che non commise reato o violazione di legge.

Persuasos della giustizia di queste considerazioni, mi permetto di proporre a voi l'abrogazione dell'istituto della citazione diretta.

Un'altra proposta mi permetto di fare ed è la seguente. L'art. 36 del nostro ordinamento giudiziario, dopo aver stabilito una lodevole garanzia contro le possibili invadenze del potere esecutivo con nomine di nuovi senatori per farli giudici appunto di una determinata causa pendente, stabilisce altre incompatibilità.

Una è copiata dall'art. 15 dell'ordinamento generale giudiziario, che non permette che possano sedere giudici nella stessa sezione della Corte o del tribunale, congiunti sino al quarto grado inclusivo; e così ha fatto divieto ai due senatori cugini fra loro di essere insieme giudici in Alta Corte di giustizia, mentre l'art. 37 dell'ordinamento dei giurati limita simigliante incompatibilità solamente ai parenti fino al secondo grado.

Mentre il legislatore italiano non ha voluto essere tanto sospettoso contro individui che la cieca sorte ha riunito insieme, e che possono essere alte individualità e possibilmente anche semplici cittadini elettori per l'art. 100; non si comprende la ragione per la quale il Senato continua a sospettare che un senatore, che per la sua altissima posizione politica e sociale, per la sua stessa età, per la grande presunzione di indipendenza e di fierezza, potesse nell'emettere un giudizio su di una causa farsi influenzare da un cugino!

Ma quell'articolo, così rigoroso nello stabilire tale incompatibilità, omette di stabilirne una, che per quanto si possa presumere indicata dalla legge generale, cui il regolamento giudiziario si riporta, non doveva essere taciuta, vale a dire l'incompatibilità fra il senatore giudicante e il giudicabile, sia senatore, sia complice di lui. Così è che l'articolo che non permette che due cugini stiano insieme a giudicare, pare che permetta, o per lo meno non dice di non permettere che il padre giudichi il figlio, il figlio giudichi il padre, il fratello giudichi il fratello, e così via dicendo.

Non esaminio se il regolamento abbia il diritto di modificare le prerogative che lo Statuto del Regno accorda al senatore, pel fatto stesso di

essere rivestito di questa sua alta qualità, cioè di essere giudice dei suoi colleghi; nè voglio escludere che si possa stabilire qualche incompatibilità; ma, nessuna incompatibilità dovrebbe negare al senatore il diritto dato al più modesto giurato, sia pure eliminando i possibili sospetti, o i possibili conflitti di passione tra giudicanti e giudicabili.

Ecco le ragioni che mi hanno consigliato la modifica dell'art. 36.

Come vedete, onorevoli colleghi, le mie proposte sono molto modeste. Per buona sorte sono fatte in un momento di vera obbiettività, perchè non essendoci processi da discutere, esse son lungi dal sospetto che servano ad un caso speciale.

C'è da augurarsi che il nostro regolamento giudiziario debba rimanere inapplicato, perchè credo che, meno di qualche atto di quella naturale imprudenza e vivacità della nostra età novella (*ilarità*) di tutt'altro non vorremo essere capaci.

Ma, quale che sarà il futuro, prepariamo la nostra legge speciale di procedura penale in termini più conformi ai principi di giustizia.

Perciò raccomando a voi, onorevoli colleghi, la presa in considerazione di queste mie modeste proposte.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti la presa in considerazione della proposta presentata dal senatore Vischi di emendamenti ad alcuni articoli del regolamento giudiziario del Senato.

Chi ne approva la presa in considerazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questa proposta del senatore Vischi sarà anche essa inviata agli Uffici.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Acquisto delle opere d'arte di Domenico Morelli (N. 13).

II. Interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro per gli affari esteri sulle relazioni fra l'Italia e l'Austria-Ungheria.

La seduta è sciolta (ore 17.20).

Licenziato per la stampa il 12 febbraio 1905 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche